



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

CAPITOLATO TECNICO-PRESTAZIONALE

Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 svolta attraverso la piattaforma telematica Sintel, per la fornitura di dispositivi per la determinazione quantitativa di emoglobina nel sangue capillare pre-donazione per le necessità del sistema Trasfusionale della regione Liguria per un periodo di mesi 48 (con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 24 mesi). CIG 9488633BA6, gara n. 8796572

Art. 1 Oggetto Della Fornitura

Obiettivo della presente procedura è l'acquisizione, mediante noleggio, di dispositivi e relativo materiale di consumo per la determinazione quantitativa di emoglobina nel sangue capillare umano pre-donazione da utilizzare presso i Centri di prelievo fisso e mobili dislocati sul territorio per le necessità del sistema Trasfusionale della regione Liguria.

La durata contrattuale è di 48 mesi + 24 mesi di proroga contrattuale rinnovabili di anno in anno, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.

Con la presente fornitura, le Aziende sanitarie si propongono di realizzare i seguenti obiettivi:

1. Garantire ai centri di raccolta dispositivi per la determinazione dell'emoglobina pre-donazione, tramite prelievo capillare, nei potenziali donatori con strumenti di semplice utilizzo ed ampia affidabilità.
2. Garantire la piena tracciabilità del percorso, registrando tutte le informazioni necessarie per soddisfare il rispetto delle normative vigenti e delle esigenze specifiche del Servizio Trasfusionale.
3. Garantire il mantenimento in piena funzionalità ed efficienza della strumentazione per tutta la durata del contratto, nonché la massima sicurezza per donatori ed operatori.

Le Aziende Appaltanti si riservano la possibilità di variare, nel corso della fornitura, il numero delle apparecchiature previste (a seguito di riorganizzazioni intra e/o extra aziendali o di variazioni di attività). In tal caso esse saranno tenute a corrispondere per ogni apparecchiatura in più, oltre quelle previste dalla dotazione standard, il canone annuale unitario (noleggio+ assistenza tecnica full risk + formazione) indicato nell'offerta economica dell'Aggiudicatario.

Art. 2 Requisiti Indispensabili Dei Dispositivi, del materiale di consumo e tracciabilità del dato

Emoglobinometri portatili:

- a) Strumenti di nuova fabbricazione, certificati CE 98/79 e successive versioni
- b) Dispositivi per la determinazione su donatori dell'emoglobina pre-donazione tramite prelievo da sangue capillare
- c) Misurazione dell'emoglobina da sangue capillare fotometrica o metodo equivalente
- d) Un controllo di qualità per strumento, con fornitura dei relativi materiali necessari per almeno 1 controllo/die su due livelli
- e) Dispositivi leggeri, di dimensioni ridotte e facilmente trasportabili
- f) Deve essere fornito adeguato contenitore/ valigetta per il trasporto
- g) Dispositivi con doppia alimentazione sia a rete (eventualmente tramite alimentatore esterno), sia a batteria ricaricabile
- h) Autocalibrazione
- i) Coefficiente di variazione non superiore al 3%
- j) Unico step dal dito al dispositivo
- k) Linearità di lettura con un coefficiente del 2% almeno nel range da 6 g/dl a 18 g/dl
- l) Range di misura: 6,5 - 22 g/dl.
- m) Tempo di misurazione dell'emoglobina < 60 secondi

Materiale di consumo

- a) Microcuvette monouso
- b) Quantità di campionamento non superiore a 15 ul
- c) Utilizzo dopo l'apertura della confezione per almeno 1 mese
- d) Validità del prodotto integro almeno 1 anno

Tracciabilità del dato:

- a) Acquisizione dati tramite lettore barcode offerto (uno per dispositivo)
- b) Acquisizione dei seguenti parametri:
 - Data e ora della determinazione
 - Identificativo univoco del dispositivo
 - Identificativo univoco del donatore
 - Identificativo univoco dell'operatore
 - Lotto della cuvette
 - Materiali di controllo
- c) Trasmissione al sistema gestionale informatizzato attualmente in uso (Emonet/Eliot) e ad eventuali nuovi gestionali, mediante un apposito middleware installato su un server locale (PC portatile o PC aziendale).
- d) Salvataggio dei dati relativi alla singola determinazione di emoglobina su una cartella condivisa in locale o del DB del gestionale informatizzato trasfusionale in uso o, preferibilmente, mediante web Services.
- e) La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dell'integrazione del sistema oggetto di fornitura con i software dei sistemi informativi in uso presso gli Enti aderenti. L'interfacciamento è da considerarsi a totale carico della ditta aggiudicataria senza costi aggiuntivi e dovrà comprendere sia la parte fornita dall'offerente che gli eventuali costi di licenza o attività di configurazione previsti dal fornitore del Gestionale. Le Unità Operative SIA (Sistemi Informatici Aziendali), Ingegneria Clinica e Centri Trasfusionali dovranno approvare e supervisionare dal punto di vista tecnico/operativo ogni processo di interfacciamento con il Gestionale.
- f) Deve essere fornita stampante per il report dell'esito test, ove richiesta.

La fornitura deve comprendere per completezza:

- a) Tutti i reagenti, i controlli di qualità, i calibratori, il materiale di consumo (eccetto i pungidito già forniti gara regionale n. 7730536) gli accessori, l'hardware, il software, i toner e le cartucce delle stampanti, ecc. necessari per il corretto e completo funzionamento dei dispositivi offerti, compreso il trasporto, la consegna al piano e la messa in funzione, nulla escluso.
 - I. Collaudo di accettazione: entro 15 giorni solari dalla ricezione da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti del Verbale di messa in funzione dell'sistema offerto; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni solari nel caso in cui vengano riscontrate carenze di qualsiasi natura durante la fase di collaudo;
 - II. Consegna dei test e materiale consumabile: entro 5 giorni solari dalla ricezione della richiesta di consegna, salvo i casi di urgenza.

- b) Il **servizio di assistenza tecnica full risk** che include:

Trasporto e messa in funzione degli strumenti con programma di manutenzione preventiva.

Almeno 1 intervento all'anno di manutenzione preventiva, con verifica di sicurezza elettrica ai sensi della normativa EN 62353, anche se lo strumento offerto non prevede manutenzione come dichiarato in scheda tecnica o dal produttore. È richiesta la conformità alla normativa IEC 60601 dell'apparecchiatura.

Interventi a numero illimitato di manutenzione straordinaria/correttiva entro 8 ore lavorative dalla chiamata (ore lavorative dalle 9 alle 17), sabato e festivi esclusi, comprensiva di tutto: manodopera e pezzi di ricambio. Assistenza tecnica ed informatica anche per problemi di trasmissione dati sulla rete, da remoto h 12/7, omnicomprensiva. Le ditte partecipanti sono invitate a fornire l'ubicazione della sede di assistenza ed i contatti del servizio di Help desk.

Ripristino della totale funzionalità dell'apparecchiatura (tramite risoluzione del guasto o della messa in funzione di una apparecchiatura di back-up): entro al massimo 24 ore consecutive dalla chiamata (sabato e festivi esclusi).

- c) **Corsi di formazione** iniziali all'uso dei dispositivi ed ulteriori corsi che si rendessero necessari per eventuali approfondimenti ed aggiornamenti tecnologici, sia del software di gestione del sistema che della strumentazione, rivolto al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori presso le aziende sanitarie. Dovranno altresì essere forniti manuali operativi in lingua italiana. Le Ditte concorrenti sono invitate a presentare in sede di offerta un programma di formazione per illustrare le modalità di formazione e di supporto scientifico e metodologico per il personale delle Aziende sanitarie.

d) Assicurazione contro incendio, furto, danneggiamento del sistema, e contro danni a terzi derivanti da malfunzionamento della strumentazione. Indicare gli estremi della polizza e specificare i rischi coperti (anche stipulata dalla casa madre). La SA si riserva di chiedere l'originale o copia della polizza in caso di aggiudicazione.

Art. 3 Interfacciamento con il gestionale dei Centri Trasfusionali

A seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara regionale n. 8354183 "Fornitura di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria" relativa all'approvvigionamento di strumenti e dispositivi per il processo di raccolta del sangue e di produzione degli emocomponenti, interfacciata con il gestionale dei centri trasfusionali, anche per gli emoglobinometri portatili, oggetto della presente procedura di gara, che si inseriscono nella prima fase del flusso di lavoro del percorso di donazione, valgono i requisiti informatici sotto riportati.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare e farsi carico dei costi dell'interfacciamento bidirezionale al sistema gestionale informatico della struttura per:

- assicurare la gestione completa delle informazioni relative sia alla raccolta delle unità che alla successiva lavorazione (separazione);
- scambiare i dati con il Sistema Gestionale Informatizzato del Servizio Trasfusionale;
- rispondere ai requisiti di tracciabilità (EDQM 20th Edition, CFR 21 ANNEX 11) e GPG'S.

Si precisa che, al momento, sono presenti i sistemi gestionali Emonet/Eliot

I costi di interfacciamento, una tantum per tutti i dispositivi previsti nel file FABBISOGNI, allegato al presente capitolato, saranno contrattualizzati per ogni Azienda in sede di stipula della convenzione regionale. In caso di necessità di nuovi interfacciamenti – successivamente alla eventuale attivazione di un nuovo sistema gestionale informatico- essi saranno riconosciuti dalle singole Aziende sanitarie nella misura massima dell'importo formalizzato nella convenzione di fornitura.

Deve essere garantita la fornitura di tutte le apparecchiature hardware (PC, periferiche, ecc.) e software necessarie alla messa in funzione dei dispositivi ai fini del collaudo.

In particolare, la Ditta aggiudicataria metterà a disposizione dei Centri Trasfusionali, riferendosi direttamente alle strutture competenti aziendali (SIA o altro), sia le apparecchiature hardware che le applicazioni software necessarie al collegamento dei sistemi forniti con l'applicazione gestionale dei Servizi Trasfusionali.

Le apparecchiature devono essere interfacciate con apposito middleware per il collegamento al gestionale specifico per il processo di tracciabilità (installati preferibilmente su server virtuale aziendale in ambienti VMWare o KVM) e con il sistema gestionale informatizzato tramite rete LAN/Wireless.

L'attivazione dei PC è in carico al fornitore preliminarmente all'attivazione del collegamento ed al collaudo.

Se connessi alla rete LAN delle Aziende i PC dovranno essere configurati secondo gli standard di sicurezza delle reti delle singole Aziende.

Nell'ambito dell'interfacciamento degli emoglobinometri, la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare un codice identificativo univoco in ambito regionale per il personale sanitario, sia dipendente del SSN che delle associazioni del volontariato che operano sul territorio.

L'elenco del personale sarà comunicato alla ditta da parte del CRS, il Centro regionale sangue. La ditta dovrà poi prevedere l'inserimento o esclusione degli identificativi anagrafici univoci sulla base di una semplice comunicazione da parte del CRS per tutta la durata della convenzione.

La Ditta è tenuta a fornire supporto e assistenza in loco per la fase di installazione del collegamento ed in particolare:

- messa in funzione degli strumenti e dei PC necessari per il collegamento al sistema informativo del Centro Trasfusionale;
- disponibilità di personale tecnico da remoto o on-site per dare informazioni necessarie per la predisposizione del collegamento.

La Ditta deve fornire l'assistenza tecnica per problemi relativi ai software forniti ed al collegamento degli strumenti al sistema di laboratorio su chiamata dei Centri Trasfusionali e dei SIA aziendali secondo quanto previsto nel par dell'assistenza tecnica.

La manutenzione di queste risorse, a carico della Ditta, dovrà garantire il ripristino dell'operatività, eventualmente interrotta o ridotta. Tutti gli oneri derivanti da modifiche sulla componentistica hardware/software e/o la loro sostituzione, restano a carico della Ditta.

Fatti salvi gli autonomi rapporti che si definiscono tra la Ditta che commissiona gli interfacciamenti e la Società Informatica che li realizzerà, e nel contesto del software proprio della strumentazione, i Centri Trasfusionali si riservano di intervenire sulle caratteristiche delle applicazioni proposte:

- la quantità e la qualità delle informazioni che devono essere gestite dagli interfacciamenti;
- la modalità di interfacciamento.

A tal fine la Ditta aggiudicataria metterà a disposizione dei Centri Trasfusionali, dei SIA aziendali e di ogni altro soggetto competente anche tutte le informazioni sugli standard adottati, sui requisiti previsti e sulle funzionalità disponibili per gli interfacciamenti, dalla parte della strumentazione.

In ogni caso, tutto quanto verrà fornito, sia hardware che software, è soggetto a valutazione, validazione ed approvazione da parte dei:

- Responsabili dei Centri Trasfusionali, per tutti gli aspetti e funzionalità che si riferiscono alla adeguatezza e compatibilità con le esigenze tecnico - organizzative dei Centri Trasfusionali stessi;
- Responsabile dei Sistemi Informatici Aziendali, per tutti gli aspetti e funzionalità che si riferiscono alla adeguatezza e compatibilità con i requisiti previsti per le applicazioni attive sulla rete aziendale.

Eventuali malfunzionamenti e/o lacune e modifiche (ad es.: dovuti ad aggiornamenti normativi) che potranno essere rilevati nei sistemi forniti successivamente alla loro approvazione, saranno trattati e risolti dalla Ditta nell'ambito del suo rapporto con la Società Informatica del sistema informativo del Trasfusionale.

Il software di gestione del processo, in considerazione delle attività previste non deve essere necessariamente certificato quale Dispositivo Medico; tuttavia qualora il software sia dotato di moduli la cui destinazione d'uso prevista dal fabbricante ricada nella definizione di Dispositivo Medico di cui alla direttiva 92/42/CE (o al Regolamento Europeo 745/2017), detti moduli dovranno essere certificati CE con classe di rischio coerente con la destinazione d'uso.

Deve essere garantito l'adeguamento del sistema agli aggiornamenti normativi per tutta la durata del contratto (intendendo con essi a titolo esemplificativo e non esaustivo anche la pubblicazione di Linee Guida di riferimento per il CNS, adeguamenti obbligatori dei sistemi operativi, etc).

La Ditta è tenuta a fornire supporto e assistenza in loco per la messa in opera del sistema per tutto il periodo della convenzione.

Art. 4 Requisiti oggetto di valutazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti parametri:

- punteggio di qualità: punti 70
- punteggio attribuito al prezzo: punti 30

ref	Requisito di valutazione	Criterio di qualità	Punteggio qualità 70 punti
	DISPOSITIVO		
1	Indicare le ore di operatività della batteria	Q3*	3
2	Indicare il tempo di ricarica della batteria	Q4*	3
3	Possibilità di usufruire di sistemi differenziati di taratura del dispositivo. Indicare metodologia di taratura, tempi e frequenza	Q1	3

4	Presenza di allarmi e modalità di risoluzione degli errori. Relazionare	Q1	4
5	Possibilità di correlare l'emoglobina con quella eseguita su Contaglobuli. Relazionare sulle modalità di correlazione. Specificare eventuali limitazioni	Q1	4
6	Memorizzazione dei test. Relazionare	Q1	3
7	Report del test stampabile adesivo	Q5	7
8	Stampante per etichette dedicata	Q5	7
9	Possibilità di stampa da LIS per le sedi fisse	Q5	3
10	Semplicità di uso (intuitività, maneggevolezza, leggibilità dei risultati). Prova pratica	Q1	12
11	Tempo misurazione emoglobina	Q4*	4
12	Calcolo dell'ematocrito	Q5	2
	CUVETTE		
13	Ridotto volume di campione necessario per eseguire l'analisi. Indicare il volume del campione	Q4	4
	TRACCIABILITÀ		
14	Possibilità di funzionamento indipendentemente dalla connessione al sistema di tracciabilità (mantenendo comunque la registrazione di tutti i dati richiesti). Relazionare	Q1	8
15	Riconoscimento certo di ID operatore e ID donatore (CAI o codice fiscale) mediante lettore barcode integrato nel dispositivo	Q5	3

Art. 5 Campionatura e prova pratica

Ai fini della valutazione della qualità dei dispositivi offerti, la Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, chiederà alle ditte concorrenti di prendere visione del sistema offerto in gara e del relativo funzionamento.

Le ditte saranno invitate con congruo preavviso (almeno dieci giorni naturali) a presentare a propria cura e spese, presso il luogo indicato dalla Stazione Unica Appaltante, una campionatura dei suddetti dispositivi e a illustrarne il relativo funzionamento.

Art. 6 Equivalenza dei prodotti offerti

In applicazione dell'Art. 68, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione Giudicatrice all'uopo incaricata della valutazione delle offerte tecniche non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche indicate nei documenti di gara se, nella propria offerta, l'offerente dimostra con qualsiasi mezzo appropriato che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Pertanto, al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di equivalenza, è onere dell'operatore economico offerente inserire nell'offerta tecnica una dichiarazione di equivalenza corredata dai

mezzi di prova atti a dimostrare che la soluzione proposta è equivalente ai requisiti individuati dalle specifiche tecniche indicate nel Capitolato di gara.

Art. 7- Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Art. 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal

malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
 - 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'ART. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Art. 10- Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

- 1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.
- 2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
- 3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
 - a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
 - b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
 - d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
 - e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Art. 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per la fornitura di materiale di consumo indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.
5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.
9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione delle penali.
10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.
11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.
12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità

della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo Articolo 19 "Penali".

Art. 12 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore dovrà trasmettere a S.U.A.R., per tutta la durata del rapporto contrattuale, la reportistica mensile relativa agli OdF ricevuti con indicazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, almeno dei seguenti dati:

- ☐ Amministrazione Contraente che ha emesso l'OdF
- ☐ Importo della fornitura ed eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'importo della fornitura
- ☐ Data ricezione OdF
- ☐ Dettaglio dei prodotti/servizi ordinati con indicazione della quantità
- ☐ Importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente
- ☐ Eventuali contestazioni e/o applicazioni di penali da parte delle Amministrazioni Contraenti

Il report va trasmesso in formato elettronico all'indirizzo PEC della S.U.A.R. entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Per i dati riferiti al mese di luglio il termine di consegna della reportistica è fissato al 1° settembre successivo.

S.U.A.R. si riserva di modificare, nel corso di esecuzione contrattuale, gli obblighi di cui ai commi precedenti, senza ulteriore aggravio per il Fornitore (es. periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta di reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA)

In caso di incompletezza e/o difformità dei dati trasmessi il Fornitore è tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di S.U.A.R., salva l'applicazione delle penali di cui oltre.

S.U.A.R. si riserva, altresì, di richiedere al Fornitore, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di fornitura/servizio, l'elaborazione di report specifici contenenti dati aggregati e/o riassuntivi delle prestazioni effettuate da far pervenire a S.U.A.R., in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Materiale per il sito

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire a richiesta di S.U.A.R., nel termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta decorrenti dalla data di ricezione della medesima tramite PEC, ulteriore materiale in formato elettronico (se non già fornito in sede di gara) utile per la pubblicazione sul profilo del committente, nonché tutte le informazioni eventualmente utili per gli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. L'obbligo riguarda, in particolare:

- ☐ Richiesta di cataloghi in formato elettronico dei prodotti oggetto di fornitura recanti i dati identificativi indicati da S.U.A.R., anche ai fini dell'inserimento sul NECA
- ☐ Richiesta di dati necessari ai fini dell'adempimento alle normative vigenti in materia di fatturazione ed ordine elettronico

3. Dati relativi Fornitore:

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni Contraenti informazioni relative:

- ☐ alle forniture/servizi compresi nella Convenzione;
- ☐ alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- ☐ alle modalità di inoltro dei reclami;

- ☐ alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna (RdC)

Art. 13 - Penali

1. Spetta a ciascuna Amministrazione Contraente interessata procedere alla rilevazione, contestazione, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione di fornitura/servizio, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui ai commi seguenti, fermo restando i poteri in capo a S.U.A.R. di cui al successivo comma 3.
2. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
 - a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari a € 500,00 e, comunque, in misura non superiore complessivamente al 10% dello stesso ammontare netto contrattuale dell'OdF. Nel caso vengano applicate penali in misura superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'OdF ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla S.U.A.R. di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;
 - b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
 - c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà:
 - ☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;
 - ☐ restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Nei casi di cui alle lettere b), e c) perdurando l'inadempienza contestata oltre il periodo di 30 giorni ogni Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto l'OdF salvo in ogni caso il risarcimento del danno, dandone immediata comunicazione a S.U.A.R.;

- ☐ In ogni caso di inadempimento, non imputabile a S.U.A.R. ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio richiesti al Fornitore sono stabilite le penali seguenti:
 - ☐ Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cessione del brevetto ai sensi dell'ART. 13 della Convenzione di Fornitura, S.U.A.R. applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione;
 - ☐ Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'ART. 13 comma 1 "Servizio di reportistica" la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 200,00;
 - ☐ Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio del materiale richiesto all'ART. 12 comma 2 "Materiale per il sito" S.U.A.R. applica al Fornitore una penale di € 500,00
- ☐ Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
- ☐ La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

Art. 14 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte delle singole Amministrazioni Contraenti

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'ART. 14 commi 1 e 2 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla S.U.A.R.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di due (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore
3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di S.U.A.R., senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggiori danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

Art. 15 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali da parte di S.U.A.R.

1. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui all'ART. 14 commi 3 e 5 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore da S.U.A.R.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.U.A.R. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.U.A.R. nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giudizio della stessa S.U.A.R. a giustificare l'inadempimento, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore.
3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti verrà addebitato sul deposito cauzionale rilasciato dal fornitore a favore di S.U.A.R.. In tal caso è obbligo del Fornitore provvedere al reintegro immediato della cauzione per la parte decurtata.
4. S.U.A.R. potrà applicare al Fornitore le penali di cui al comma 1 del presente articolo sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.U.A.R. terrà conto anche delle penali eventualmente applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

Art. 16 –Temporanea interruzione dei servizi, indisponibilità e/o impossibilità della fornitura, evoluzione tecnica

1. Nei casi di temporanea interruzione dei servizi dovuta ad eventi occasionali (es. rotture di stock) il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto a S.U.A.R. ed alle Amministrazioni Contraenti, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di operatività evidenziando la sopravvenuta indisponibilità dei servizi.
2. L'Amministrazione Contraente, laddove necessario al fine di assicurare la continuità del servizio e previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno del Fornitore acquistando i servizi su libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore.
3. Alla risoluzione dell'indisponibilità dei servizi, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti ed alla S.U.A.R..

4. Salvo quanto previsto dall'ART. 106, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, tutti i casi di indisponibilità non temporanea dei servizi ascrivibili alla sfera del Fornitore, inclusi i seguenti casi:
- ☐ Sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto da parte delle Autorità competenti
 - ☐ Sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione all'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro ecc.) a seguito delle Autorità Competenti;
 - ☐ Revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
 - ☐ Fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o comunque del Fornitore;
 - ☐ Sospensione e/o interruzione o comunque indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione
 - ☐ Ripetute rotture di stock;
- sono considerati casi di inadempimento contrattuale del Fornitore a seguito dei quali S.U.A.R. procederà alla risoluzione della convenzione stipulata con il Fornitore inadempiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'ART.18.della Convenzione di Fornitura, riservandosi la facoltà di attivare, al fine di garantire in tempi rapidi la continuità delle forniture alle Amministrazioni Contraenti, l'istituto dell'interpello ex ART. 110 D. Lgs. n. 50/2016 nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.
5. Al contempo, ciascuna singola Amministrazione Contraente al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità dei servizi di cui al comma 4 ha diritto di risolvere l'OdF e procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di costo.
6. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la Centrale e le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi
7. Il Fornitore si impegna, nel caso vengano introdotti sul mercato prodotti innovativi in continuità progettuale rispetto al prodotto aggiudicato, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole di S.U.A.R. o della Commissione Giudicatrice (ove prevista), ad immettere nella fornitura il prodotto innovato alle stesse condizioni contrattuali.

Art. 17 - Proprietà dei prodotti

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione contraente acquisisce la proprietà dei beni di consumo a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 18 – Verifiche della convenzione e della fornitura

1. S.U.A.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura, ivi compreso l'andamento dei consumi delle Amministrazioni Contraenti.
2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.
3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'ART. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a S.U.A.R. ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

Art. 19 – Riservatezza (Privacy)

1. In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (in seguito Regolamento Europeo) relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario della gara in oggetto prevista per la designazione quale Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'ART. 28 del Regolamento Europeo e in osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'ART. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, le ditte partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta delle specifiche contenute nel Modello M-7.
2. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi derivanti dall'ART. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, di cui ai seguenti punti:
 - ☐ attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
 - ☐ non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
 - ☐ informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
 - ☐ garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - ☐ ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
 - ☐ adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'ART. 32 del Regolamento;
 - ☐ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'ART. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
 - ☐ rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
 - ☐ adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
 - ☐ garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'ART. 33, par. 2)

La Ditta aggiudicataria garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

3. In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che l'Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
4. L'Aggiudicatario può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.